

Codice A1604B

D.D. 20 settembre 2021, n. 595

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili ubicate nel Comune di Pray (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dall'Acquedotto Consortile di frazione Collo.**



**ATTO DD 595/A1604B/2021**

**DEL 20/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due sorgenti potabili ubicate nel Comune di Pray (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dall’Acquedotto Consortile di frazione Collo.

Il Presidente dell’*Acquedotto Consortile di frazione Collo*, d’intesa con il Comune di Pray (BI) - nel cui territorio sono situate le due captazioni che alimentano l’acquedotto di proprietà del consorzio stesso per l’approvvigionamento delle utenze di frazione Collo - con nota in data 20 maggio 2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle sorgenti captate da due bottini di presa esistenti (identificazione catastale: NCT foglio di mappa n. 14, mappale n. 284), individuate con le sigle *A* e *B*.

Nella fattispecie in oggetto l’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*” non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, la Provincia di Biella ha rilasciato l’autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalle due sorgenti in favore dell’*Acquedotto Consortile di frazione Collo* con la determinazione n. 3977 del 9 ottobre 2002, per una portata massima di 0,1 l/s, una portata media di 0,09512 l/s e un volume medio annuo di 3.000 metri cubi.

La borgata di frazione Collo è dotata di una propria rete di approvvigionamento idrico, la cui realizzazione risale al 1953; gli impianti, nel loro complesso, sono costituiti dalle due opere di captazione, da un pozzetto valvole, da due serbatoi di raccolta e accumulo, dalle tubazioni di adduzione dell’acqua dalle sorgenti fino ai serbatoi stessi e dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile. Le due sorgenti sono ubicate a quota di 570 metri s.l.m. in un impluvio a Nord-Nord-Ovest

della frazione Collo.

L'opera di captazione della sorgente principale (A), in buono stato di conservazione, è costituita da un manufatto in muratura di forma, in pianta, quadrata (lato interno 1 metro) e un'altezza di 2,25 metri, di cui 1 metro fuori terra e i restanti interrati. Sul fondo della struttura affiora il substrato roccioso, con una specie di vasca naturale profonda 0,30 metri che raccoglie l'acqua derivata, nella quale sono stati realizzati un setto per creare una prima vasca di decantazione e una seconda vasca dove l'acqua giunge a sfioro e dove è presente la tubazione di adduzione, dotata di succhieruola. L'accesso al manufatto avviene tramite una porta in acciaio dotata di lucchetto e una scaletta che scende all'interno dell'opera per permettere le operazioni di manutenzione e pulizia.

L'opera di captazione della sorgente secondaria (B), anch'essa in buono stato di conservazione, è costituita da un manufatto in muratura di forma, in pianta, rettangolare (lato interno 1,06x1,02 metri) e un'altezza di quasi 2 metri, di cui 0,54 metri fuori terra e i restanti interrati. A un metro dalla parte superiore dell'opera vi è un ripiano in muratura dotato di un'apertura centrale di diametro pari a 0,50 metri. Sul fondo della struttura affiora il substrato roccioso, con una specie di vasca naturale profonda circa 0,20-0,30 metri che raccoglie l'acqua derivata, nella quale è presente la tubazione di adduzione, dotata di succhieruola. L'accesso al manufatto avviene dall'alto tramite un chiusino in acciaio dotato di lucchetto e una scaletta che scende all'interno dell'opera per permettere le operazioni di manutenzione e pulizia.

Le acque prelevate dalle due sorgenti sono condotte ad un pozzetto con valvole posto immediatamente a valle delle prese, da dove parte un'unica tubazione interrata che trasferisce l'acqua ad un primo serbatoio di accumulo (volume 5 metri cubi) e successivamente, tramite pompa, al secondo serbatoio (volume 4,2 metri cubi), collocato altimetricamente più in alto e da cui parte la rete di distribuzione, che soddisfa il fabbisogno potabile di nove abitazioni, a cui si aggiunge il consumo di due fontane.

Dal punto di vista geologico l'area si trova nella zona di passaggio tra le kinzigiti della Zona Ivrea Verbano a Nord-Ovest e il complesso granitico appartenente alla Serie dei Laghi a Sud-Est; le rocce sono caratterizzate da un'alterazione intensa, dovuta sia a cause tettoniche che a fenomeni atmosferici, che dà luogo alla formazione della coltre eluviale, costituita prevalentemente da sabbie ghiaiose. In particolare, le due sorgenti sono localizzate in corrispondenza dell'impluvio, orientato da Nord-Nord-Ovest verso Sud-Sud-Est, che si trova a valle della dorsale di Collo: la vallecchia è caratterizzata dalla presenza di una coltre colluviale superficiale a granulometria prevalentemente limosa contenente clasti di roccia, mentre i versanti sono impostati sulla roccia granitica sormontata dalla sua coltre eluviale, nei quali non vi sono dissesti.

La circolazione idrica sotterranea si esplica, principalmente, nella coltre di alterazione della roccia e, subordinatamente, nella parte fratturata della stessa; secondo la classificazione di Civita (1972) si tratta, quindi, di sorgenti per *limite di permeabilità indefinito*, in quanto le acque affiorano nella zona di passaggio tra la fascia alterata e fratturata delle rocce e la sottostante porzione compatta, dove le fratture sono prevalentemente anastomizzate dal carico litostatico.

Il territorio occupato dal bacino di alimentazione delle sorgenti è ricoperto da superficie boscata, caratterizzata dalla presenza soprattutto di alberi ad alto fusto, quali castagni e faggi; sono poi presenti numerosi piccoli abitati circondati da boschi (tra i quali quello di frazione Collo).

Non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione perché le caratteristiche delle opere di presa non consentono la misura delle portate delle singole sorgenti; pertanto, non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, quindi, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata coincide con i

bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante ha forma poligonale e una superficie complessiva di 5.747 metri quadrati;
- zone di rispetto ristrette, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con i bacini di alimentazione racchiusi dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 3.376 metri quadrati.

Il bacino di alimentazione delle sorgenti si sviluppa in un'area prevalentemente boscata, priva di antropizzazione e non interessata da centri di pericolo significativi, a parte un tratto di strada asfaltata poco trafficata, una sorgente captata dall'acquedotto del Comune di Pray, la cui area di salvaguardia è già stata definita ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 con la determinazione n. 256 dell'1/06/2017 e, nella porzione più distale del bacino, un fabbricato adibito a deposito di materiale legnoso. La delimitazione con una recinzione della zona di tutela assoluta è ostacolata dalla presenza di un impluvio che si configura come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e, pertanto, eventuali impedimenti fisici potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "9 - REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI BIELLA - COMUNE DI PRAY - AREE DI SALVAGUARDIA SU BASE CATASTALE - scala 1:1.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Pray (BI) e di Portula (BI) che l'hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10 maggio 2021 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17 maggio 2021.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 1 febbraio 2021, ha sottolineato che la proposta di definizione presentata sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi, ha ritenuto che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti in esame.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Struttura S.I.A.N. - esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e preso atto degli esiti analitici riportati, con nota in data 3 maggio 2021, ha ritenuto adeguata la proposta di perimetrazione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti alimentanti l'acquedotto di borgata Collo.

Nell'area di salvaguardia delle due sorgenti è presente, pur su di una limitata superficie, una modesta pressione antropica prodotta dal pascolo estivo del bestiame e, pertanto, si è resa necessaria la redazione del Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari; tuttavia, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, trovandosi in ambito collinare, per tale area non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità

proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per l'area di salvaguardia delle sorgenti in esame, caratterizzata dalla presenza di superficie boscata, con prevalenza di castagneti e robinieti, che copre quasi la totalità superficie interessata; una piccola porzione dell'area è invece occupata da aree prative destinate, nella stagione estiva, al pascolo. In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante le sorgenti che, nel caso specifico, è stata classificata come elevata e, di conseguenza, attribuibile alla Classe A per quanto riguarda gestione agricola. I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, pertanto, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 10 giugno 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione presentata risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

atteso che l'area di salvaguardia proposta per le due sorgenti è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività di pascolo nell'area di salvaguardia delle due sorgenti sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia delle due sorgenti, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti nella zona di rispetto ristretta delle due sorgenti potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 3977 del 9 ottobre 2002, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente l'*Acquedotto Consortile di frazione Collo* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le due sorgenti in esame, ubicate nel Comune di Pray;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 1 febbraio 2021;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Struttura S.I.A.N., in data 3 maggio 2021 - prot. n. 00 25029;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Pray (BI) n. 39 del 10 maggio 2021, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Portula (BI) n. 21 del 17 maggio 2021, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'*Acquedotto Consortile di frazione Collo*, in data 20 maggio 2021, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio

1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

*determina*

- a. L'area di salvaguardia di due sorgenti potabili ubicate nel Comune di Pray (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dall'*Acquedotto Consortile di frazione Collo*, è definita come risulta nell'elaborato "9 - REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI BIELLA - COMUNE DI PRAY - AREE DI SALVAGUARDIA SU BASE CATASTALE - scala 1:1.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto ristrette. Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano l'area di salvaguardia delle due sorgenti, ricadente in Classe A per quanto riguarda la gestione agricola dei terreni, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti. Inoltre, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore delle due captazioni - *Acquedotto Consortile di frazione Collo* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo della recinzione dell'area a causa della morfologia sfavorevole e considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che, pertanto, eventuali impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - *Acquedotto Consortile di frazione Collo* - per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Pray e di Portula, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi

dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Elaborato\_AdS.pdf


Allegato 

---


<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



UBICAZIONE SORGENTI OGGETTO DI STUDIO




1:5.000.000



REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI BIELLA - COMUNE DI PRAY

PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA		
ZTA = 5747 mq		
COMUNE DI PRAY		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
14	parzialmente	258-279-280-278-282-376-386-284-285-266-292-375-394-263-260
14	totalmente	281
PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO RISTRETTA		
ZRR = 3376 mq		
COMUNE DI PRAY		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
14	parzialmente	254-274-277-253-275-278-280-279-266-394-265
COMUNE DI PORTULA		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
14	parzialmente	237-241-238



**LEGENDA**

- Sorgenti oggetto di studio
- AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI OGGETTO DI STUDIO
- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
- Sorgenti oggetto di altra autorizzazione
- AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI OGGETTO DI ALTRA AUTORIZZAZIONE
- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
- Assi cartesiani
- Punti notevoli

PUNTI	X	Y
0	0,0	0,0
1	218,1	53,1
2	166,9	56,8
3	168,5	79,0
4	107,4	88,5
5	43,8	137,9
6	132,8	106,8
7	170,3	103,3
8	171,4	117,9
9	203,0	116,1
10	239,2	139,8
11	243,2	133,7
12	267,4	143,1
13	277,9	135,8
14	276,3	117,3
15	261,6	105,7
16	272,8	88,6
17	229,9	60,4
18	219,7	75,9